

Legge regionale 16 gennaio 2002 , n. 2 - TESTO VIGENTE dal 11/07/2019

Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale

Art. 160

(Contributi a favore di enti pubblici per le sedi di scuole di alpinismo e di speleologia e scuole di sci)(1)

- 1.** L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale a favore di enti pubblici per l'acquisto, la costruzione, l'adattamento e l'ampliamento di immobili da utilizzarsi quali sedi delle scuole di alpinismo, di speleologia e di sci di cui rispettivamente agli articoli 125, 129 e 134.
- 2.** Gli immobili di cui al comma 1 sono concessi in uso alle scuole di alpinismo, alle scuole di speleologia e alle scuole di sci e sono vincolati alla loro specifica destinazione per cinque anni dalla data di ultimazione delle opere.
- 3.** I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi nella misura massima del 98 per cento della spesa ammissibile.

Note:

- 1** Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 100, L. R. 22/2007